

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COCCO, BERLINGUER GIOVANNI, FERRI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, PAGLIAI, MACCIOTTA, MACIS, PANI, MANNUZZU**

Presentata il 30 luglio 1982

Norme per lo scioglimento dell'ESMAS (Ente scuole materne sarde)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel 1978 presentammo, come gruppo comunista, una proposta di scioglimento dell'Ente scuole materne sarde (n. 3551). Nella relazione a quella proposta, che ripresentiamo integralmente, contestammo gli argomenti di economicità di gestione, di adeguatezza del servizio alla domanda sociale, adottati dai sostenitori del mantenimento dell'Ente.

Notammo che l'economicità si fondava su un sistema di superfruttamento del personale e documentammo la progressiva diminuzione del numero delle scuole.

Nel frattempo si sono verificate tutte le condizioni che avevamo previsto: le giuste rivendicazioni del personale per l'adeguamento retributivo e per l'inquadramento organico, hanno reso l'Ente assolutamente non economico. Le esigenze di pagamento degli stipendi del personale si sono risolte a scapito del servizio che è andato scaden-

do sempre più dal punto di vista quantitativo e qualitativo. È risultato praticamente impossibile continuare l'attività con i finanziamenti ordinari ed aggiuntivi.

Ispezioni compiute dal Ministero della pubblica istruzione, hanno rilevato il più completo disordine nell'amministrazione dell'Ente.

Il Consiglio regionale della Sardegna continua a sostenere anche in questi anni l'esigenza di scioglimento per sgravarsi di un onere che spetta allo Stato centrale.

Le forze sociali vanno maturando anch'esse unitariamente lo stesso nostro convincimento.

Riteniamo quindi che i tempi non siano più rinviabili e che anche in Sardegna debba essere avviato un servizio più adeguato, razionale, mettendo fine agli inutili sprechi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente scuole materne sarde, istituito con legge 1° giugno 1942, n. 901, è soppresso.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole materne dell'Ente sono trasformate a tutti gli effetti in scuole materne statali composte di un numero di sezioni pari a quello delle scuole materne dell'Ente soppresso.

Nella fase transitoria è garantito il funzionamento delle scuole.

ART. 2.

Gli edifici, le attrezzature e l'arredamento di proprietà dell'Ente soppresso sono trasferiti in proprietà ai comuni competenti per territorio per essere utilizzati secondo l'originaria destinazione.

I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà dell'Ente comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione sarda, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione sarda con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i ministri interessati, previa intesa con la regione sarda.

Si applica con riferimento alle funzioni attribuite agli enti locali l'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 3.

Il personale docente e non docente in servizio presso le scuole materne dell'Ente soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è iscritto nei ruoli della scuola materna statale, conservando in fase di prima applicazione la sede di titolarità.

Si applicano al personale in servizio presso la sede centrale dell'ESMAS le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il personale ausiliario in servizio presso le scuole materne dell'ESMAS è trasferito ai comuni previa intesa con gli stessi ai sensi dell'articolo 2, commi quinto e sesto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il predetto personale non concorre a determinare incrementi di organico a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Gli oneri retributivi per il personale medesimo sono computati in aggiunta ai finanziamenti a tal fine attribuiti ai comuni.

Il servizio prestato presso l'ESMAS dal personale docente ed amministrativo viene riconosciuto agli effetti e nei limiti di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Al personale ausiliario di cui al terzo comma del presente articolo il servizio prestato presso l'ESMAS viene riconosciuto come servizio di ruolo agli effetti e nei limiti previsti dalle norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo in vigore presso i dipendenti degli enti locali.

Il passaggio di ruolo avviene secondo lo schema della allegata Tabella.

ART. 4.

Con il decreto di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, viene attribuita alla regione sarda la quota di finanziamento prevista in favore dell'ESMAS dall'articolo 6, secondo comma, della medesima legge per essere utilizzata per le finalità e secondo i principi fondamentali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

ART. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1401 e 1016

dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il capitolo n. 1465 è ridotto di lire 12.500.000.000.

Le suindicate somme verranno riversate per le quote di spettanza sui capitoli nn. 1401 e 1016.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con decreto le opportune variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

Direttore generale	}	Personale amministrativo e tecnico trasferibile con inquadramenti nei ruoli del Provveditorato agli studi.
Dirigente		
Collaboratore		
Assistente		
Assistente tecnico ufficio		
Archivista dattilografo	}	Come sopra.
Operatore tecnico		
Commesso		
Agente tecnico ufficio		
Assistente tecnico scuola		Insegnanti scuola materna statale.
Agente tecnico scuola		Personale non docente da trasferire ai comuni con qualifica di bidello o cuoco.